



Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 2017²,

decreta:

Art. 1

¹ Le seguenti convenzioni sono approvate:

- a. Convenzione europea del 24 novembre 1977³ sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa;
- b. Convenzione europea del 15 marzo 1978⁴ sul conseguimento all'estero d'informazioni e di prove in materia amministrativa.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

Art. 2

In occasione della ratificazione, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni concernenti:

¹ RS 101

² FF 2017 5061

³ RS ...; FF 2017 5095; Lista completa dei trattati del Consiglio d'Europa n. 94
(www.coe.int/it/web/conventions/full-list)

⁴ RS ...; FF 2017 5103; Lista completa dei trattati del Consiglio d'Europa n. 100

- a. la Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa:
1. *Dichiarazione ad articolo 1 paragrafo 2*
La Convenzione si applica ai procedimenti per infrazioni il cui perseguimento e la cui repressione, al momento della richiesta, non sono di competenza di un giudice. Non si applica a documenti in materia fiscale né di vigilanza sui mercati finanziari.
 2. *Dichiarazione ad articolo 1 paragrafo 3*
La Convenzione non si applica in materia di vigilanza sui mercati finanziari né di attività informative.
 3. *Dichiarazione ad articolo 2 paragrafo 1*
L'autorità centrale è l'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.
 4. *Dichiarazione ad articolo 7 paragrafo 2*
Nel caso in cui il destinatario in Svizzera rifiuti la notificazione del documento, perché non conosce la lingua in cui è redatto, l'autorità svizzera richiesta procede a una nuova notificazione del documento soltanto se l'autorità richiedente l'ha tradotto nella lingua ufficiale del luogo della notificazione o ne allega una traduzione.
 5. *Dichiarazione ad articolo 10 paragrafo 2*
La Svizzera autorizza la notificazione diretta e senza costrizione sul proprio territorio da parte di funzionari consolari o diplomatici. Se il destinatario è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento notificato deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall'autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario comprende o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione.
 6. *Dichiarazione ad articolo 11 paragrafo 2*
La Svizzera autorizza la notificazione diretta per posta. Se il destinatario è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento notificato deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall'autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario comprende o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione.

- b. la Convenzione europea del 15 marzo 1978 sul conseguimento all'estero d'informazioni e di prove in materia amministrativa:
1. *Dichiarazione ad articolo 1 paragrafo 2*
La Convenzione si applica ai procedimenti per infrazioni il cui perseguimento e la cui repressione, al momento della richiesta, non sono di competenza di un giudice. Non si applica alle richieste di assistenza amministrativa in materia fiscale né di vigilanza sui mercati finanziari.
 2. *Dichiarazione ad articolo 1 paragrafo 3*
La Convenzione non si applica in materia di vigilanza sui mercati finanziari né di attività informative.
 3. *Dichiarazione ad articolo 2 paragrafo 1*
L'autorità centrale ai sensi della Convenzione è l'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.
 4. *Dichiarazione ad articolo 22*
La Svizzera autorizza l'esecuzione sul suo territorio di misure istruttorie da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari di uno Stato parte, a condizione che non siano impiegati mezzi coercitivi e le misure istruttorie riguardino esclusivamente cittadini dello Stato accreditario degli agenti diplomatici o dei funzionari consolari o di uno Stato che rappresenta tale Stato accreditario. Se la misura istruttoria riguarda cittadini svizzeri o cittadini di uno Stato terzo, la Svizzera ne autorizza l'esecuzione soltanto se non sono applicati mezzi coercitivi e se è stata previamente ottenuta l'approvazione dell'autorità centrale.

Art. 3

Le modifiche delle leggi federali in allegato sono approvate.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali in allegato.

Allegato
(art. 3)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi in appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa

Art. 11b cpv. 1 secondo periodo e 3

¹ ... Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità straniere competenti autorizzino l'autorità a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione.

³ Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali bilaterali sull'assistenza giudiziaria e amministrativa in materia amministrativa.

2. Legge del 28 agosto 1992⁶ sulla protezione dei marchi

Art. 42

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità straniere competenti autorizzino l'autorità a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione.

² L'IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità straniere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

3. Legge del 5 ottobre 2001⁷ sul design

Art. 18

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità straniere competenti autorizzino l'autorità a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione.

⁵ RS 172.021

⁶ RS 232.11

⁷ RS 232.12

² L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) è autorizzato a dichiarare alle autorità straniere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di registrazione all'IPI. La domanda contiene:

4. Legge del 25 giugno 1954⁸ sui brevetti

Art. 13 cpv. 1 primo periodo e 1^{bis}

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità straniere competenti autorizzino l'autorità a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione. ...

^{1bis} L'IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità straniere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

